

OSSERVA

P.D.F.L., capo di una famiglia nomade di origine francese che a lungo aveva girovagato per l'Italia, veniva accusato dei delitti di maltrattamenti in danno della moglie W. E. - violazione dell'art. 572 c.p., - riduzione in schiavitù - prevista dall'art. 600 c.p. - in danno della moglie e dei tre figli minori S., Se. ed P.O., violenza sessuale - violazione dell'art. 609 bis c.p., poi modificato in primo grado in violazione dell'art. 609 quater c.p. - in danno della figlia minore degli anni dieci, nonché della violazione degli artt. 731 e 593 c.p..

Tutti i fatti contestati venivano accertati il (OMISSIS) in occasione del ricovero in ospedale della moglie, W.E., che era caduta dalla bicicletta nel corso di un trasferimento della famiglia in Calabria.

La Corte di Assise di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 2 dicembre 2004, condannava il P. alla pena complessiva di anni undici di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile W.E., per i reati di cui agli artt. 572 e 609 quater c.p. sulla base, essenzialmente, delle dichiarazioni rese da W.E., P.S., figlia dell'imputato, e da Sa.An., giovane che per un certo periodo di tempo si era aggregato al gruppo nomade.

La stessa Corte dichiarava non doversi procedere contro l'imputato in ordine al reato di cui all'art. 731 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione ed assolveva l'imputato dalle residue imputazioni perchè il fatto non sussiste.

In seguito ad impugnazione dell'imputato, del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e del Procuratore della Repubblica di tale Città, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 13 gennaio 2006, nel confermare l'impianto complessivo della sentenza di primo grado, rigettava l'impugnazione dell'imputato, ed, in accoglimento delle impugnazioni della Pubblica Accusa, affermava la penale responsabilità dell'imputato anche per il delitto di riduzione in schiavitù, determinando la pena da infliggere al P. in anni quattordici di reclusione e confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di secondo grado ed alcune ordinanze dibattimentali della Corte di merito di appello ha proposto personalmente ricorso P.D.F.L., che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1) Illegittimità costituzionale degli artt. 570 e 584 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l'atto di impugnazione del Pubblico Ministero debba essere notificato anche al difensore dell'imputato, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., eccezione già rigettata dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con ordinanza in data 1 dicembre 2005;

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede la nullità della assunzione testimoniale per la violazione dell'art. 498 c.p.p., allorché vengano disposte audizioni protette al di fuori dei due casi, che debbono essere ritenuti tassativi, contemplati dalla norma citata, eccezione già rigettata dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con la ordinanza citata;

3) Violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione sul punto perchè W.E., escussa come testimone, avrebbe dovuto assumere il ruolo di indagata e/o imputata avendo assistito alle violenze sessuali dell'imputato in danno della comune figlia minore senza reagire;

4) Mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dall'imputato e vizio di motivazione sul punto in relazione alla ordinanza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 1 dicembre 2005 con la quale era stata rigettata la richiesta di:

- a) perizia psichiatrica sulla parte lesa e parte civile W. E.;
- b) perizia psicologica su P.S., vittima degli abusi sessuali del padre e di altri;
- c) confronti tra W.E., S., Se. ed P.O.;
- d) acquisizione agli atti delle dichiarazioni rese da Sa.

A. in SIT e dinanzi a diverse Autorità Giudiziarie, dichiarazioni utilizzate per le contestazioni;

- e) perizia ginecologica su P.S.;

5) Violazione di legge - art. 600 c.p., comma 2 - e vizio di motivazione sul punto per avere ritenuto la Corte di Assise di Appello colpevole il P. per una fattispecie che non era prevista nella formulazione dell'art. 600 c.p. antecedente alla riforma del 2003;

6) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, e vizio di motivazione sul punto;

7) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla affermazione di colpevolezza del ricorrente per il delitto di cui all'art. 604 c.p. - rectius art. 609 quater c.p. - e vizio di motivazione sul punto, essendo controversa e non certa la prova a carico dell'imputato;

8) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'accertamento della imputabilità di P.D. e mancanza di motivazione sul punto, tenuto anche conto del fatto che il P. dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado veniva ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto;

9) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena con riferimento all'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sul punto.

Le eccezioni di illegittimità costituzionale di cui ai primi due motivi di impugnazione sono manifestamente infondate.

Il ricorrente ha sollevato questione di illegittimità costituzionale degli artt. 570 e 584 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che l'atto di impugnazione del Pubblico Ministero debba essere notificato anche al difensore dell'imputato. Come ha correttamente stabilito la Corte di Assise di Appello la eccezione è manifestamente infondata in quanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione (SS.UU. 29 gennaio 2003 - 20 marzo 2003 n. 12878; Cass. 25 giugno 1999 - 22 settembre 1999, Gusinu, n. 10795), con decisioni del tutto condivisibili perchè fondate su una corretta e ragionevole interpretazione degli articoli indicati, la applicazione della normativa prevista dagli artt. 570 e 584 c.p.p. in tema di notifiche della impugnazione del Pubblico Ministero alle sole parti private non comporta nessuna violazione del diritto di difesa.

Inoltre non è ravvisabile una lesione dell'art. 111 Cost. perchè dalla mancata previsione della notificazione dell'atto di appello del pubblico Ministero al difensore della parte privata non viene leso il principio del contraddittorio, nè il diritto di difesa nè, infine , il diritto alla prova perchè la

parte privata , alla quale viene notificato l'atto , ha la concreta possibilità di fare valere i propri diritti per mezzo del suo difensore.

Manifestamente infondata è anche la eccezione di costituzionalità dell'art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 498 c.p.p. nella parte in cui non prevede la nullità dell'atto nella ipotesi di audizione protetta del testimone al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 498 c.p.p..

E' bene ricordare che la Corte di Assise di primo grado per tutelare la serenità della teste W.E. ha fatto ricorso all'utilizzo di una tenda al fine di separare la teste dall'imputato.

Una soluzione analoga venne adottata per la teste P.S. in applicazione dell'art. 498 c.p.p., comma 4 ter, trattandosi di vittima di un reato di violenza sessuale.

Secondo il ricorrente le ipotesi di audizioni protette previste dall'art. 498 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 269 del 1998 ed integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 30 luglio 1997, n. 283, sono tassative e, quindi, quella della W. dovrebbe ritenersi affetta da nullità assoluta, previa eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 498 c.p.p..

Va in primo luogo osservato in via generale che il mancato rispetto delle norme che regolano l'esame testimoniale, produce irregolarità, ma non inutilizzabilità, quando non si tratti di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, ma assunta con modalità diverse da quelle prescritte, nè nullità, dal momento che la deroga alle norme che disciplinano l'esame testimoniale non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui all'art. 178 c.p.p. (così Cass., Sez. 2, 8 luglio 2002 - 11 settembre 2003, n. 35445, CED 227360;

Cass., Sez. 1[^], 14 luglio 2005 - 3 novembre 2005, n. 39996, CED 232941), non risolvendosi la violazione delle predette regole di esame testimoniale in violazioni del diritto di difesa.

Ed, infatti, ciò che rileva è che venga garantito il diritto al controesame da parte del difensore, in modo che sia garantito appieno il contraddittorio.

Nel caso in discussione il Presidente della Corte di Assise di primo grado ha voluto porre una separazione tra la teste, facilmente influenzata, e l'imputato, ma non ha impedito al difensore di quest'ultimo di porre domande alla testimone, cosicché il fondamentale principio del contraddittorio è stato a pieno rispettato.

Il legislatore, nel disciplinare le ipotesi di cui all'art. 498 c.p.p., ha stabilito che obbligatoriamente alcuni testimoni dovessero essere sentiti con particolari protezioni al fine di garantire la genuinità dei testimoni stessi.

Ciò non toglie, però, che in alcuni casi di pericolo per la genuinità della testimonianza, non previsti presuntivamente dal legislatore, ma riscontrati dal Presidente del collegio concretamente, non si possano fissare peculiari misure per l'audizione del testimone volte a garantire la genuinità delle risposte e la lealtà dell'esame, che sono esattamente le finalità delle regole stabilite in materia di esame testimoniale.

L'importante - è opportuno ripeterlo - è che nell'esame testimoniale sia garantito il principio del contraddittorio ed in particolare che venga assicurato che il difensore possa porre domande al testimone al fine di chiarire la vicenda processuale, cosa che nel caso di specie è stata certamente garantita, tanto è vero che ciò non viene messo in dubbio nemmeno dal ricorrente.

In conclusione, dal momento che la effettuazione di esami testimoniali con particolari protezioni non lede il principio del contraddittorio e non mette in discussione i diritti della difesa, non è ravvisabile alcuna incostituzionalità dell'art. 179 c.p.p. nella parte in cui non prevede una inesistente nullità.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da P.D. F.L. sono infondati.

E', infatti, infondato il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, perchè W.E. avrebbe dovuto assumere la qualità di indagata con la conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni rese contra alios.

La Corte di Assise di secondo grado ha correttamente spiegato che a carico della W. non sussisteva alcun indizio di reato per avere ella assistito agli abusi sessuali commessi dal marito in danno della figlia minore S., dal momento che non vi era alcun elemento per ritenere che fosse partecipe dei giochi sessuali del marito, essendo, invece, vittima degli stessi.

Del resto lo stato di completa sudditanza della donna nei confronti dell'imputato è stata ben descritta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, che hanno ritenuto a carico dell'imputato i reati di maltrattamenti e di riduzione in schiavitù in danno della moglie ed è, quindi, impensabile in tale situazione di fatto una sua partecipazione alle malefatte del marito o una sua capacità di reazione ed opposizione agli insani desideri dell'uomo.

D'altra parte anche il ricorrente che ha formulato tale eccezione non ha saputo indicare per quale reato avrebbe potuto, o meglio dovuto, essere indagata la W., alla quale correttamente è stata, pertanto, riconosciuta la qualità di testimone e parte lesa.

Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto la mancata assunzione di prove ritenute decisive e dinanzi specificamente indicate.

La Corte di Assise di Appello ha con ordinanza rigettato la richiesta di assunzione di prove ritenendole superflue tenuto conto degli elementi acquisiti a carico dell'imputato.

Siffatta decisione non è censurabile in sede di legittimità.

In primo luogo con riferimento alla richiesta di perizie psichiatriche e/o psicologiche sui testimoni - W.E. e P.S. - e ginecologica sulla S. si deve rilevare che l'art. 495 c.p.p. sancisce il diritto dell'imputato alla ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico.

Il diritto alla controprova, tuttavia, non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile nè a carico nè a discarico dell'accusato, oltre che sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.

Deve conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera d), (ex multis vedi Cass., Sez. 6^a, 5 dicembre 2003 - 6 febbraio 2004 n. 4981, in CED 229665; Cass. 6 aprile 1999, Mandala, in CED 2000, 3387).

Con più specifico riferimento alla posizione dei testimoni - nel caso di specie la W. e la P.S. - deve rilevarsi che il giudice, se ritiene necessario, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, verificarne la idoneità fisica e/o mentale a rendere testimonianza, può disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.p., comma 2, un accertamento peritale. Siffatti accertamenti possono rendersi vieppiù necessari e/o opportuni quando si discuta di abusi sessuali in danno di persona minore.

Anche in casi siffatti l'espletamento di una perizia psicologica e/o psichiatrica è lasciato al prudente apprezzamento del giudice di merito, che, valutate tutte le circostanze del caso e tutti gli altri elementi probatori di cui disponga in modo particolarmente penetrante e rigoroso (così Cass., Sez. 3^a, 28 febbraio 2003, n. 1979), stabilirà la necessità o meno di ricorrere all'ausilio di un accertamento medico - legale.

Tutto ciò significa, peraltro, che la parte privata può certamente sollecitare il giudice a disporre una perizia, ma la decisione, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, è demandata esclusivamente al giudice di merito.

Ebbene la motivazione della Corte di Assise di secondo grado non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità, dal momento che la Corte di merito nella ordinanza impugnata ha puntualmente spiegato che non emergevano nei testimoni, come, peraltro, accertato, con riferimento alla W. dal dottor M., lacune psicologiche o difficoltà a percepire, contestualizzare e riferire i fatti tali da fare sospettare una inidoneità mentale a rendere dichiarazioni testimoniali.

Alle stesse conclusioni si deve pervenire anche per quanto concerne il mancato espletamento di una perizia ginecologica su P. S. - alla quale, peraltro, la ragazza terrorizzata aveva rifiutato di sottoporsi - sia per le considerazioni generali che precedono, sia perchè i giudici del merito hanno ritenuto tale esame non essenziale per la valutazione inerente gli abusi sessuali, emergendo in tal senso dal quadro probatorio sufficienti elementi per il giudizio. Siffatta motivazione, infatti, non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità perchè non manifestamente illogica.

Per quanto concerne la mancata effettuazione dei confronti richiesti dal ricorrente tra testimoni o tra testimoni ed imputati è necessario pervenire a conclusioni identiche a quelle indicate in precedenza, non solo perchè anche i confronti vengono demandati al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma principalmente perchè la Corte di merito di secondo grado ha chiarito che proprio per le particolari relazioni intercorse tra i soggetti implicati nelle vicende e la possibilità di reciproca influenza - tanto è vero che il giudice di primo grado aveva proceduto, come detto, ad audizioni protette, contestate dal ricorrente, sia della W. sia di P.S. - detti mezzi istruttori non si prospettavano come efficaci.

Le scarse considerazioni sul punto del ricorrente non consentono di superare siffatta del tutto legittima valutazione del giudice di merito.

Quanto, infine, alla mancata acquisizione dei verbali di assunzione di informazioni e di interrogatorio di Sa.An. formati nel corso delle indagini preliminari ed utilizzati per le contestazioni nel corso della deposizione dibattimentale, va detto che gli stessi non sono stati acquisiti non solo perchè, come hanno dato atto i giudici di merito, a seguito delle contestazioni non permaneva alcuna difformità tra tali atti ed il contenuto della deposizione dibattimentale, ma principalmente perchè le parti - Pubblico Ministero e parte civile - non avevano consentito, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., u.c., alla utilizzazione probatoria di tali atti.

E' infondato anche il quinto motivo di impugnazione.

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge - art. 2 c.p. - in relazione alla ritenuta responsabilità del P. per il reato di cui all'art. 600 c.p..

Il ricorrente, in particolare, ha contestato il fatto che sia stata ritenuta la continuità normativa tra vecchia e nuova formulazione dell'art. 600 c.p. ed ha sostenuto che nella nuova formulazione era ravvisabile un *quid pluris*, consistente nei fini utilitaristici, che rendeva diverse le due fattispecie astratte.

Va in primo luogo precisato che secondo la Corte di Assise di secondo grado la permanenza dei reati di cui all'art. 600 c.p. contestati all'imputato è cessata nel 2000 ed è, perciò, a tale data che bisogna fare riferimento, non essendovi stata, peraltro, alcuna contestazione su tale statuizione.

Con la L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 1, è stato effettivamente modificato l'art. 600 c.p..

Come è stato precisato dalla giurisprudenza con la legge del 2003 il legislatore, oltre ad introdurre delle forme aggravate del delitto in esame (Fatti commessi in danno di minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi), ha precisato i concetti già contenuti nella vecchia formulazione dell'art. 600 c.p..

In effetti tale legge, innovando rispetto alla precedente disciplina dettata dall'art. 600 c.p., che reprimeva il fenomeno della schiavitù, equiparata ad una non meglio precisata condizione analoga alla schiavitù, ha ora puntualizzato ciò che la legge intende a specificazione della rubrica riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (così Cass., Sez. feriale, 6 ottobre 2004, Braidich).

Quindi sussiste tra le due fattispecie una continuità normativa e le situazioni punibili ai sensi della nuova fattispecie erano in realtà punibili anche con la formulazione previgente dell'art. 600 c.p..

L'esigenza del legislatore è stata essenzialmente, oltre quella di prevedere sanzioni più efficaci, quella di rendere più chiara la fattispecie punibile alla luce della elaborazione dottrina e giurisprudenziale in materia.

E', infatti, necessario ricordare che erano stati sollevati numerosi dubbi di costituzionalità della vecchia formulazione dell'art. 600 c.p., che avrebbe violato il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 25 Cost..

E' vero che sia la giurisprudenza della Suprema Corte (SS. UU. 20 novembre 1996 - 16 gennaio 1997, n. 261, Ceric; Cass., Sez. 5^a, 6 dicembre 2000 - 13 marzo 2001, n. 10311 e Cass., Sez. 5^a, 7 dicembre 1989 - 20 marzo 1990, n. 3909) che quella costituzionale (Corte Costituzionale 16 gennaio 1997 n. 261) hanno ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di costituzionalità del previgente testo dell'art. 600 c.p. in relazione al principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici perchè la nozione di condizione analoga alla schiavitù era desumibile dalle condotte descritte dall'art. 1 della convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956, ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre 1957, n. 1304, ma è pure vero che per fugare qualsiasi dubbio appariva necessaria una precisazione legislativa.

Cosicché si può affermare, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, che la nuova norma non ha apportato alcuna significativa innovazione alla descrizione del fatto tipico, limitandosi in sostanza a confermare l'interpretazione assolutamente prevalente, secondo la quale la definizione della schiavitù doveva essere enucleata dalle convenzioni internazionali indicate (in termini Cass., Sez. 6^a, 23 novembre 2004, n. 81).

Correttamente, pertanto, la Corte di Assise di secondo grado, tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali indicati e puntualmente richiamati, ha ritenuto che non vi fosse alcun problema di successione delle leggi penali del tempo, non essendovi stata alcuna abrogazione di reato, e che le condotte poste in essere dal P. integrassero la condotta astratta di condizione analoga alla schiavitù prevista dal previgente art. 600 c.p. e punibile anche ai sensi della nuova formulazione del citato art. 600 c.p..

E', infine, appena il caso di ricordare che la condizione analoga alla servitù non si identifica necessariamente con una condizione di diritto, ma anche con una condizione di fatto in cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo (così SS.UU. 20 novembre 1996, Ceric) e che le situazioni contemplate nell'art. 1 Convenzione di Ginevra citata sono suscettibili, secondo le Sezioni Unite, di essere ricomprese nella nozione di condizione analoga alla servitù, ma non esauriscono la nozione, costituendo una elencazione meramente esemplificativa e non tassativa.

Nessun dubbio vi può poi essere in ordine al fatto che i familiari del P., e specialmente la componente femminile della famiglia, si trovassero in una condizione di assoggettamento continuativo alla volontà dell'imputato e che fossero costretti all'accattonaggio, praticato dai tre figli e della moglie del P., e la W. anche a soddisfare i desideri sessuali del P. e la P. S. le voglie sessuali di tutta la componente maschile del gruppo e delle persone aggregate - il Sa. -.

Le parti offese dei delitti di cui all'art. 600 c.p. contestati con i comportamenti dell'imputato, che ha abusato della sua autorità e della inferiorità psichica delle parti lese, hanno perso la loro capacità di autodeterminazione e di affermazione della personalità e sono stati privati della loro dignità.

Tutto ciò è stato voluto dall'agente in virtù di una concezione improntata all'idea di dominio sui componenti della famiglia e finalizzata al soddisfacimento di suoi personali desideri.

Con tali parole il giudice di secondo grado ha sintetizzato la lunga e minuziosa descrizione delle condizioni di degrado morale e materiale nelle quali il ricorrente aveva costretto a vivere i suoi familiari individuando in tal modo in maniera chiara l'elemento oggettivo e soggettivo del delitto contestato.

Sul punto non è il caso di aggiungere altro perchè il ricorrente si è limitato a generiche contestazioni, peraltro di merito e, quindi, inammissibili in sede di legittimità, che non consentono di superare le puntuali osservazioni del giudice di secondo grado.

Manifestamente infondato e di merito è il sesto motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione di legge per la omessa concessione al ricorrente delle attenuanti di cui agli art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 6.

I giudici di merito hanno, infatti, correttamente motivato sul punto sottolineando che l'intensità del dolo, documentata dalla lunga protrazione della condotta criminosa, il comportamento adottato dall'imputato per depistare le indagini, lo sfruttamento delle condizioni di debolezza dei propri familiari e la presenza di un precedente penale specifico inducevano a non riconoscere le attenuanti generiche.

Inoltre, rilevavano i giudici, non era possibile ritenere, come erroneamente sostenuto, poveri i riferimenti culturali del ricorrente, che aveva provveduto anche ad una educazione scolastica, sia pure non soddisfacente, del figlio maggiore.

Si tratta di una motivazione immune da manifeste illogicità e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.

Quanto alla invocata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, come correttamente sottolineato dalla Corte di Assise di secondo grado, non vi è alcun elemento che autorizzi a ritenere che il P. si sia adoperato per attenuare i gravi danni provocati ai congiunti con la sua condotta ed anzi non è nemmeno ravvisabile alcuna condotta di ravvedimento o resipiscenza.

Anche il motivo di ricorso - il settimo - concernente la violazione dell'art. 609 quater c.p., per essere stata affermata la penale responsabilità del P. in carenza di prove è destituito di ogni fondamento.

Il motivo, manifestamente infondato, si risolve, infatti, in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.

Il ricorrente, in effetti, più che contestare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ha criticato la valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito.

Infatti nel motivo, che appare anche generico, non viene indicato nessun passaggio motivazionale manifestamente illogico, lamentando il ricorrente soltanto una generica insufficienza probatoria.

Sul punto è sufficiente notare che, come precisato dai giudici del merito, convergono numerosi elementi per ritenere il P. responsabile anche del grave delitto di violenza sessuale in danno della figlia minore S..

I giudici di merito hanno, invero, lungamente discusso tale aspetto del processo ed hanno affermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni delle parti lese, ritenute attendibili, P.S. ed W.E. nonché del coimputato nel reato di violenze sessuali in danno della S., Sa.An., pure ritenuto attendibile.

Su tale aspetto del processo, lungamente discusso dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio, non è il caso di aggiungere altro.

Non può essere accolta la richiesta del ricorrente di essere sottoposto a perizia psichiatrica al fine di accertarne la imputabilità, ovvero la capacità di intendere e volere al momento del fatto.

In effetti di questo problema non si è mai seriamente discusso nei due gradi di merito perchè nessun elemento consentiva di ritenere o di sospettare una incapacità di intendere e volere dell'imputato.

Anzi al contrario la sua condotta consentiva di ritenere di trovarsi di fronte ad un uomo perfettamente consapevole delle sue azioni, in grado di comprendere la realtà e di determinarsi anche se con atteggiamenti, puntualmente riferiti dai giudici del merito, istrionici ed esibizionisti relativi al suo rapporto con il sesso.

Insomma l'esame complessivo della personalità del P. non indusse i giudici del merito a disporre una perizia per accertare la sua capacità di intendere e volere al momento del fatto, mancando qualsiasi elemento che consentisse di dubitare della piena imputabilità dell'imputato.

D'altra parte nemmeno i difensori dell'imputato hanno nei due gradi di merito insistito sul punto.

Con il ricorso per Cassazione il P. ha segnalato di essere stato ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

Si tratta di un fatto nuovo, evidentemente mai preso in considerazione dai giudici di merito, che non può questa Corte di legittimità, che è giudice della sentenza impugnata e non del fatto, valutare, potendo eventualmente essere fatto valere in altra sede.

In ogni caso le scarse indicazioni fornite in proposito dal ricorrente, secondo le quali esso P. sarebbe affetto da spunti deliranti di grandezza ed avrebbe compiuto pregressi atti di autolesionismo, non forniscono alcun elemento che possa far dubitare della piena imputabilità dell'imputato al momento dei fatti contestati, accaduti molti anni prima del ricovero.

La diagnosi segnalata, infatti, non consente di ritenere che il P. fosse affetto da disturbi mentali anche nei dieci anni pregressi, potendo, ed anzi forse dovendo, essere imputate le crisi segnalate a fatti sopravvenuti quali lo stato di detenzione sofferto, lo stress dovuto al processo ed in particolare la fine del suo originale progetto di vita.

Infine manifestamente infondato e di merito è il nono motivo di impugnazione relativo alla determinazione della pena ritenuta dal ricorrente eccessiva.

La Corte di merito di secondo grado ha, infatti, aumentato la pena inflitta in primo grado al P. perchè lo ha ritenuto responsabile anche del delitto di riduzione in schiavitù della moglie e dei figli, fatto dal quale l'imputato era stato assolto in primo grado.

Inoltre la Corte di merito di secondo grado nel determinare la pena ha fatto correttamente riferimento ai parametri indicati nell'art. 133 c.p. ed ha valutato non solo la reiterazione nelle condotte criminose e, quindi, l'intensità del dolo manifestata, ma anche la presenza di precedenti penali pure specifici e la mancanza di qualsiasi segnale di resipiscenza e di pentimento per i gravi danni che aveva cagionato con la sua condotta ai propri congiunti.

Si tratta di valutazioni di merito che, per essere sorrette da una motivazione congrua ed immune da manifeste illogicità, non può essere censurata in sede di legittimità.

Per tutte le ragioni indicate le eccezioni di illegittimità costituzionale debbono essere dichiarate manifestamente infondate, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2007

MASSIMA

Tra la precedente e l'attuale formulazione dell'art. 600 c.p. esiste una continuità normativa, onde le situazioni punibili ai sensi della nuova fattispecie erano punibili anche con la normativa previgente. Non sussiste, perciò, alcun problema di successione di leggi penali nel tempo, non essendovi stata alcuna abolitio criminis. La condizione di assoggettamento continuativo alla volontà dell'imputato a

carico dei discendenti e del coniuge, non può che integrare quella condizione analoga alla schiavitù integrata dal previgente art. 600 c.p. e punibile anche ai sensi della nuova legge (fattispecie in cui l'imputato aveva continuativamente assoggettato e costretto la propria prole, nonché il coniuge al sistematico accattonaggio, oltre a prestazioni sessuali nei confronti propri e di altra persona aggregata).